

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 29 unità.

1-decies. 78.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 30 unità.

1-decies. 79.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 32 unità.

1-decies. 80.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 34 unità.

1-decies. 81.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 36 unità.

1-decies. 82.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 40 unità.

1-decies. 83.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 44 unità.

1-decies. 84.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 48 unità.

1-decies. 85.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 50 unità.

1-decies. 86.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 53 unità.

1-decies. 87.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 56 unità.

1-decies. 88.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 59 unità.

1-decies. 89.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 61 unità.

1-decies. 90.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 64 unità.

1-decies. 91.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 67 unità.

1-decies. 92.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 70 unità.

1-decies. 93.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 72 unità.

1-decies. 94.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 75 unità.

1-decies. 95.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 78 unità.

1-decies. 96.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 81 unità.

1-decies. 97.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 83 unità.

1-decies. 98.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 85 unità.

1-decies. 99.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 90 unità.

1-decies. 100.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 95 unità.

1-decies. 101.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 100 unità.

*** 1-decies. 14.**

Gazzara, Prestigiaco, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 100 unità.

*** 1-decies. 102.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 110 unità.

1-decies. 103.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 118 unità.

1-decies. 104.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 120 unità.

1-decies. 105.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 125 unità.

1-decies. 106.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 128 unità.

1-decies. 107.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 130 unità.

1-decies. 108.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 135 unità.

1-decies. 109.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 138 unità.

1-decies. 110.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 140 unità.

1-decies. 111.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 145 unità.

1-decies. 112.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 160 unità con le seguenti 150 unità.

1-decies. 113.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla data di licenziamento con le seguenti: dalla di iscrizione nelle liste di mobilità.

1-decies. 29.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché gli assegni familiari ove spettanti.

1-decies. 24.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: di cui all'articolo 1 sino a: 1993, n. 236.

1-decies. 23.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1-decies. 25.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: predetti centri con le seguenti: suddetti centri.

1-decies. 7.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la citata indennità con le seguenti: l'indennità in questione.

1-decies. 8.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 2.

1-decies. 21.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 2, sostituire le parole: presentano le domande con le seguenti: devono presentare le domande

1-decies. 9.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 2, sopprimere le parole: accompagnate dal verbale di consultazione sindacale redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti sono soppresse.

1-decies. 15.

Gazzara, Prestigiaco, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matrangola, Santori, Taborelli, Tortoli.

Al comma 2, sostituire le parole: territorialmente competenti con le seguenti: competenti per territorio

1-decies. 10.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 2, sostituire le parole: che adotta i conseguenti provvedimenti con le seguenti: che adotta conseguentemente i dovuti provvedimenti.

1-decies. 1.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

ART. 1-undecies.

Sopprimerlo.

*** 1-undecies. 6.**

Gazzarra, Taborelli, Santori.

Sopprimerlo.

*** 1-undecies. 1.**

Michielon.

Sopprimerlo.

*** 1-undecies. 7.**

Pampo, Polizzi.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:

« ART. 1-duodecies.

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e sostituito dal seguente:

L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non viene erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le

pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. in caso di cassazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità saranno calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ».

1-undecies. 01.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:

« ART. 1-duodecies.

1. Per coloro che sono soggetti al contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora al momento della maturazione dei requisiti pensionistici la rendita non superi 250.000 lire mensili, l'intero ammontare viene erogato in forma di capitale ».

1-undecies. 02.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:

« ART. 1-duodecies.

1. L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve essere interpretato nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) sono ema-

nati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.

1-undecies. 03.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:

« ART. 1-duodecies.

1. È fatto obbligo agli enti pubblici operanti nelle aree limitrofe all'aeroporto di "Malpensa 2000", comunque entro 30 chilometri dallo scalo, di riservare il 70 per cento dei posti di lavoro derivanti direttamente o indirettamente dall'apertura dello scalo ai residenti delle province di Varese, di Milano e di Novara relativamente ai comuni che gravitano attorno al sedime aeroportuale ».

1-undecies. 04 (Nuova formulazione).

Michielon, Bianchi Clerici, Giorgetti, Grugnetti.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:

« ART. 1-duodecies.

1. Il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di programma, a prevedere forme di fiscalizzazione degli oneri sociali per almeno cinque anni a favore dei datori di lavoro privati, che riservano una quota dei posti di lavoro derivanti direttamente o indirettamente dall'apertura dello scalo di "Malpensa 2000" ai residenti nelle aree delle province di Varese, di Milano e di Novara, relativamente ai comuni che gravitano attorno al sedime aeroportuale ».

1-undecies. 05 (Nuova formulazione).

Michielon, Bianchi Clerici, Giorgetti, Paolo Colombo, Grugnetti.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 1-duodecies.

1. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa nel rispetto dei principi stabiliti dalla norme vigenti.

1-undecies. 06.

Santori, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 1-duodecies.

1. Le disposizioni in materia di società in accomandita semplice di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla legge 20 maggio 1997, n. 133, si intendono nel senso che detta forma di società è artigiana ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari sia in possesso dei requisiti di imprenditore artigiano indicati dall'articolo 2 della legge medesima.

1-undecies. 07.

Santori, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 1-undecies, inserire il seguente:

ART. 1-duodecies.

1. L'impresa in forma di società cooperativa, di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, costituita secondo le disposizioni previste dagli articoli 2511, 2513 e 2514 del Codice Civile, è da intendersi artigiana ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

2. I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

4. I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati.

1-undecies. 08.

Santori, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 1-duodecies.

1. L'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 8 agosto 1985, n. 443, deve intendersi nel senso che nel limite massimo di otto dipendenti previsto per l'impresa di trasporto è consentita la presenza di apprendisti, in numero comunque non superiore a quattro.

1-undecies. 09.

Santori, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 1-duodecies.

1. L'articolo 5, comma 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, deve intendersi nel senso che a tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli contributivi, la perdita della qualifica artigiana decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del periodo di tre mesi di supe-

ramento dei limiti dimensionali nel corso dell'anno solare.

1-undecies. 010.

Santori, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 1-duodecies.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è abrogato.

1-undecies. 011.

Santori, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 1-duodecies.

1. Le somme erogate a titolo di arretrati maturati sino al 31 dicembre 1995, in applicazione della sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240 della Corte costituzionale, ai fini del mantenimento del diritto alla cristallizzazione, non vengono valutate tra i redditi di cui all'articolo 6, legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni, sia per la dichiarazione reddituale relativa all'anno 1998, sia per quelle degli anni successivi fino a totale erogazione delle somme stesse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beneficiari della sentenza 29 dicembre 1993, n. 495, della Corte costituzionale.

1-undecies. 012.

Santori, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:

ART. 1-duodecies.

1. L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 3. — 1. Sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti tutti coloro che per legge possono esercitare la corrispon-

dente libera professione. Gli interessati iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, possono in alternativa optare per l'iscrizione ad una apposita gestione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Resta fermo per tutti gli ingegneri ed architetti l'obbligo previsto dall'articolo 10, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ».

2. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

32-bis. Gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, sono tenuti all'iscrizione ad una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), e finalizzata alla estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il contributo alla gestione separata è dovuto nella misura del 6 per cento, sino ad un reddito da professione, imponibile ai fini Irpef, di lire 60 milioni e al 3 per cento per la parte eccedente i 60 milioni ».

3. È ammesso il cumulo di trattamenti pensionistici.

1-undecies. 013.

Santori, Fratta Pasini.

(A. C. 4891 - sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto che l'abrogazione dell'articolo 13 della legge n. 498 del 1992 ha creato un vuoto normativo per ciò che riguarda la regolarità nell'assegnazione di appalti per

l'esecuzione di opere e servizi a cooperative sociali e l'affidamento di incarichi professionali socio-assistenziali da parte di enti pubblici, loro consorzi o istituti di pubblica assistenza;

considerato che tale situazione crea un contesto di assoluta discrezionalità per gli ispettori del lavoro ed INPS nella contestazione di presunte evasioni contributive da parte di questi enti nell'affidamento dei suddetti appalti ed incarichi;

dato che si sono recentemente riscontrati in alcune case di riposo pubbliche della Lombardia tali episodi, a seguito di incaute valutazioni degli organi ispettivi, che rischiano di paralizzare la loro attività assistenziale colpendo in primo luogo gli anziani ospiti di queste strutture;

verificato che si rende indispensabile un atto di indirizzo che chiarisca definitivamente un modo univoco di interpretare le norme, salvaguardando i diritti di tutti i soggetti coinvolti in questa problematica, ovvero ospiti ed amministratori delle strutture assistenziali, soci e lavoratori delle cooperative che assumono appalti, professionisti che ricevono incarichi;

tenuto conto nella specificità dei servizi da erogare, dei soggetti deboli assistiti, dell'impossibilità delle case di riposo di garantire standard assistenziali sufficienti con il solo personale individuato dalla pianta organica e dei limiti di risorse disponibili nei bilanci di questi enti;

impegna il Governo:

ad emanare atti amministrativi di indirizzo ed interpretazione rivolti agli ispettori del lavoro ed all'INPS per chiarire che l'affidamento di appalti di opere e servizi o di incarichi professionali socio-assistenziali da parte di province, comuni, loro consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza, istituzioni sanitarie operanti nel servizio sanitario nazionale, non presuppongo la costituzione di rapporti di lavoro subordinato fra questi enti e gli operatori che svolgono i suddetti incarichi;

a prevedere l'annullamento dei procedimenti esistenti contro questi enti ed i loro amministratori in conseguenza della contestazione di tali fattispecie da parte degli ispettorati del lavoro e dell'INPS.

9/4891/1

Paolo Colombo, Rizzi.

La Camera,

relativamente alla crisi dell'Istituto « Papa Giovanni XXIII° » di Serra d'Aiello in Calabria, centro di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, di cui recentemente sono stati licenziati 152 dipendenti,

impegna il Governo:

a porre in essere con immediatezza ogni strumento utile, anche attraverso l'iscrizione degli *ex* lavoratori nelle liste di mobilità, al fine di garantire loro un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

9/4891/2.

Bergamo, De Luca, Santori, Gazzara, Polizzi, Valensise, Napoli, Maticena, Aloï, Lamacchia.